



COMUNE DI OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24

Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it

Ord. Nr. ____/08

Oggetto: Sicurezza stradale e ordinato utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico.

IL SINDACO

Premesso che il territorio del Comune di Ospitaletto è oggetto di un costante flusso automobilistico, in tutte le ore del giorno e della notte, in particolare nella zona via Padana Superiore SS. 11 e Variante SS. 11;

Considerato che, con riferimento a detto flusso veicolare, in tale zona nelle ore notturne si verificano incidenti anche mortali;

Rilevato che in base alla ricerca CENSIS "La sicurezza possibile – Rischi stradali – Roma 23 luglio 1997", Il 71,3% degli incidenti stradali si verifica in circostanze riferibili al conducente per comportamenti nella circolazione e che il costo sociale dell'incidentalità stradale è pari a circa 36.669 miliardi, corrispondenti a circa il 2% del P.I.L.;

Dato atto che le suddette zone del territorio comunale sono, inoltre, interessate ad una massiccia presenza di soggetti esercitanti l'attività, svolta su suolo pubblico, consistente nell'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, che costituisce grave turbamento e offesa al pubblico pudore a causa delle modalità scandalose e indecenti caratterizzanti detta attività e che contribuiscono ad intensificare gli incidenti stradali sopra citati, come risulta dalle relazioni della Polizia Municipale;

Considerato che la "domanda" di dette prestazioni risulta prevalentemente composta da soggetti alla guida di veicoli che circolano sulla pubblica via, il cui comportamento costituisce fonte di turbativa della circolazione, a causa del generarsi di codice di traffico, di brusche frenate ed arresti repentini dei veicoli e/o di altre manovre costituenti pericolo ed intralcio, dovute anche allo spettacolo indecente di individui che mostrano nudità, nonché di una generale turbativa dell'uso del demanio stradale, nella misura in cui lo svolgersi della contrattazione fra la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, condotta sulla pubblica via, pregiudica la normale ed ordinata fruizione di detto bene demaniale da parte della generalità dell'utenza;

Ricordato che allo scopo di arginare i fenomeni di cui sopra i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Ospitaletto, Castegnato, Gussago e Roncadelle, a seguito di accordo formale tra le rispettive amministrazioni svolgono servizio coordinato dal 1996 ad oggi;

Dato atto che oltre a quanto sopra, risulta documentata una "sensibile diminuzione del numero dei furti e delle risse e l'eliminazione di buona parte delle innumerevoli situazioni di pericolo per gli automobilisti;

Rilevato che in questo senso, che l'uso generale dei beni demaniali – proprio anche dei beni appartenenti ai comuni – preordinato a permettere l'estrinsecazione della propria personalità in tutte le direzioni in cui ciò non è vietato, incontra il limite costituito dalla "turbativa" di analogo diritto, di cui risultano titolari altri e diversi soggetti dell'ordinamento e che, sotto tale profilo, rileva altresì il principio sancito dall'art. 823 Cod. Civ., in virtù del quale l'Amministrazione preposta

alla tutela del bene demaniale può adottare tutti quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché ad evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

Evidenziata la necessità, in relazione ai dati sopra evidenziati, di porre in essere ulteriori possibili misure che integrino gli interventi fino ad oggi effettuati dagli agenti di polizia municipale, atte a salvaguardare la pubblica incolumità nella circolazione veicolare, e a garantire il pubblico decoro, scoraggiando con provvedimenti più incisivi, il fenomeno della prostituzione;

Evidenziato che una regolazione preordinata ad affrontare la problematica de quo, laddove riferita ai mezzi con i quali in ipotesi tale movimento si realizza, non lede il principio della libertà di circolazione, giacché tale principio riguarda i diritti della persona fisica;

Visto l'art. 37, del vigente regolamento di Polizia Urbana, recante norme concernenti gli "Atti contrari al decoro alla decenza ad all'igiene" ed in particolare i punti n) o) p) dello stesso articolo, i quali vietano di esporsi in luogo pubblico con abiti indecenti, ovvero di mostrarsi in stato di nudità;

Rilevato, con riferimento alla sopracitata norma regolamentare, che l'eventuale attività di meretricio esercitata sul suolo pubblico e condotta anche con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati contemplati dall'art. 5, punto 1) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero dall'art. 726 C.P., costituisce comunque fonte di turbativa dell'ordine pubblico, nella misura in cui, in un rapporto di causa – effetto, induce la domanda prestazioni sessuali a pagamento, da parte dei soggetti circolanti sulla pubblica strada alla guida di autoveicoli, ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distrarre l'attenzione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

Considerata la non punibilità dell'esercizio dell'attività de quo condotta in maniera non scandalosa né molesta, ma ritenuta sussistente l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità nella circolazione come sopra esposto;

Ritenuto, inoltre, di dover evitare una reiterata tolleranza dei fenomeni di cui sopra in tutto il territorio comunale, tolleranza che, se effettuata dai soggetti prescrittivamente indicati dalla legge, è penalmente sanzionata;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del D.L. nr. 92/2008;

Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Vista la legge 689/81;

ORDINA

Che:

1- In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo dei veicoli circolanti sulla pubblica via.
La violazione de quo si concretizza nella "fermata del veicolo" di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati dalle condizioni di tempo e di luogo, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce ulteriore conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza

- 2- In tutto il territorio comunale quanto disposto dall'art. 83 punti a), b) e c) – comma 2 – del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada pubblica ai quali, pertanto, è fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso e indecente, ovvero mostrare nudità.

DISPONE

Che:

- il seguente provvedimento venga reso mediante pubblici avvisi ed affissione All'albo Pretorio per giorni 15 a partire dalla data dell'ordinanza stessa;
- fatte salve le sanzioni penali previste dalla L. n. 75 del 20/02/1958 e del vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada le violazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 2 lett. d del REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI, adottato con delibera C.C. n° 68 r.v. del 26/11/2003 con la sanzione amministrativa da Euro 83,00 a Euro 500,00. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare i provvedimenti previsti dagli articoli 13, 19 e 20 della legge 24.11.1981, nr. 689;
- per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 24/11/1981 è il Sindaco del Comune di Ospitaletto. Alla medesima autorità pervengono proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze – ingiunzioni di pagamento;
- la revoca delle ordinanze nr. 78/01 del 10.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

DEMANDA

Agli organi di polizia di svolgere il più rigoroso controllo al fine del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Brescia ed alla Questura di Brescia per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale, ne sarà data adeguata comunicazione agli organi di informazione locale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 10 Luglio 2008.

IL SINDACO
Ing. Giorgio PRANDELLI

Ai sensi dell'art. 3, 4 comma, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza al TAR di Brescia nei termini e modi previsti all'art. 2 e seguenti della Legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero straordinario al Capo dello Stato.